

Il consulente chiede lumi sul fisco dei bond "Pil Argentina"

Un mio cliente ha un contenzioso con la banca relativamente alla tassazione applicata alla vendita del titolo PIL Argentina con codice Isin XSO209139244.

**L'istituto ha applicato il 26% di aliquota piuttosto che il 12,50%.
Che ne pensate?**

S.G.

(via e-mail)

■ Il quesito del lettore si riferisce ai cosiddetti titoli PIL, emessi dallo Stato argentino in occasione dell'Opsv promossa dalla Repubblica Argentina, in base alla quale sono state proposte in permuta con le "vecchie obbligazioni" in default una serie di nuovi titoli, costituiti dalle seguenti tipologie: Obbligazioni Par, Obbligazioni Quasi-Par, Obbligazioni Discount e Titoli PIL.

«Con particolare riferimento ai titoli PIL, si fa presente che gli stessi non rappresentano un diritto a ricevere pagamenti di capitale o interessi, ma rappresentano il diritto a ricevere pagamenti la cui corrispondenza e il cui ammontare sono condizionati e indicizzati all'andamento del PIL dell'Argentina, il quale è considerabile a tutti gli effetti come la variabile sottostante al valore di tali titoli», spiega Federico Balbiano, dello **Studio Pirola Pennuto Zei**. Sembrerebbe pertanto che tali titoli abbiano le caratteristiche tipiche dei cosiddetti "strumenti finanziari derivati", ovvero strumenti (anche incorporati in titoli di credito) che prevedono uno o più pagamenti a termine commisurati all'andamento di un valore sottostante».

In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, la quale, con la risoluzione numero 99 del 25 luglio 2005, ha chiarito che i titoli PIL «... costituiscono la cartolarizzazione di un rapporto di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir, per cui i redditi derivanti dalla loro cessione rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria...».

«Secondo questa impostazione sembrerebbe, quindi, che l'intermediario abbia correttamente assoggettato ad imposizione il differenziale positivo conseguito dalla vendita del titolo con imposta sostitutiva nella misura del 26%, a norma del decreto legge 24 aprile 2014 numero 66», conclude Balbiano.

